

SINTESI CCNL

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO



Multiservizi

Aziende operanti nell'ambito dei Servizi e il relativo personale dipendente

In vigore dal 01.07.2022 al 30.06.2025
Codice CNEL per flusso Uniemens: Cod. K574



Sottoscritto dalle parti sindacali e dei lavoratori: CONFLAVORO, CONFESAL, FESICA

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro posti in essere dalle imprese industriali, artigiane, cooperative, dai consorzi e dalle società consortili operanti nel settore pulizia e servizi integrati/multiservizi che svolgono, anche per conto terzi, le seguenti attività:

- servizi di pulizia e manutenzione legate a variazioni cicliche o variazioni climatiche;
- servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazioni (civili, industriali, ospedaliere, domiciliari, pulitori, netturbini, spazzacamini, ecc.);
- servizi di manutenzione (aree verdi, impianti e macchinari industriali, insegne luminose, immobili, beni mobili, ripulitura muri da scritte e graffiti, strade e segnaletica orizzontale e verticale, interventi in aree confinate, piscine, spiagge, arenili, ecc.);
- servizi aree verdi, comprensivi di pulizia giardini, potatura e abbattimento piante;
- interventi aerei, con piattaforme o cestelli, per la manutenzione di impianti elettrici e di illuminazione, pulizia tetti e grondaie, ecc.;
- servizi di conduzione e gestione impianti (termici, climatizzazione, elettrici, idraulici, ecc.);
- interventi di manutenzione, sostituzione, lettura e gestione tecnica amministrativa dei gruppi di misura;
- servizi di controllo accessi, servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali (reception, accoglienza, accompagnamento, custodia di locali, edifici, aree, ecc.);
- nettezza urbana: spazzamento, raccolta anche differenziata, trasporto e trattamento, recupero e smaltimento rifiuti solidi e liquidi, con o senza recupero energetico, lavaggio cassonetti;
- taglio erbe riparie e stradali, anche con macchinari semoventi;
- transennature stradali, anche provvisorie;
- impianti per la potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione delle acque, con o senza recupero energetico;
- impianti di produzione, trasporto e distribuzione di calore ed energia elettrica, servizi di irrigazione di impianti per l'agricoltura;
- servizi generali (servizi copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinaggio, barellaggio, movimentazione interna e esterna, etc.);
- servizi di distribuzione e recapito corrispondenza dei diversi servizi postali;
- servizi amministrativi (gestione condominiale, gestione utenze, autorizzazioni, licenze, imposte, fatturazioni, etc.);
- servizi alla ristorazione (trasporto e distribuzione pasti, riordino locali, lavaggio stoviglie, ecc.);
- servizi ausiliari del trasporto (assistenza, rimessaggio e piccola manutenzione al trasporto pubblico, autobus, tram, aeromobili, natanti, ecc.);
- servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriale ed uffici pubblici e privati;
- servizi integrati in ambito fieristico, museale ed archeologico, comprese iniziative promozionali e manifestazioni ricreative e culturali, nonché i servizi di primo intervento antincendio, ecc.;
- servizi di controllo degli accessi e custodia di aree, parcheggi, edifici ed attrezzature comprese la gestione di parcheggi a pagamento o non a pagamento in aree confinate private, con l'ausilio di impianti tecnologici e servizi cinofili;
- portierato e guardiana;
- servizi di fattorinaggio, custodia ed archiviazione documenti, trasporto documenti, servizi di biglietteria e informazioni anche telefoniche, incluso call-center, ecc.;
- accompagnamento, cattura e ingabbiamento e scarico di bestiame presso mattatoi;
- servizi ausiliari alla gestione di biblioteche ed esposizione libraria, gestione degli accessi, informazione al pubblico, movimentazione e trattamento fisico del materiale librario (copertinatura, apposizione bande anticaccheggio, applicazione codici a barre, ecc.);
- gestione nella totalità delle attività inerenti magazzini e centri distributivi, servizi di confezionamento di prodotti alimentari e non;
- servizi di manutenzione impianti di sollevamento (ascensori);
- servizi di manutenzione impianti antintrusione (allarmi e video sorveglianza);
- facchinaggio, mercati ortofrutticoli, anche con l'utilizzo di macchinari;
- servizi ausiliari alle produzioni industriali fuori linea;
- servizi accessori a quelli indicati negli alinea precedenti.

STAGIONALITÀ

In considerazione delle caratteristiche che contraddistinguono i settori ricompresi nella sfera di applicazione del presente contratto e che comportano la sensibile diffusione di aziende come di seguito strutturate:

- piccole aziende la cui attività viene svolta da soci e coadiutori familiari e che, durante i picchi stagionali, si avvalgono di collaboratori assunti a tempo determinato;
- aziende di dimensioni maggiori che, a seguito di consistenti variazioni stagionali della domanda, devono ricorrere all'assunzione di personale a tempo determinato;
- aziende che hanno mutato la propria organizzazione avvalendosi di lavoratori subordinati assunti a tempo indeterminato, ma mantengono nel settore stagionale una quota consistente delle proprie attività.

Le caratteristiche di stagionalità vengono estese alle aziende suddette anche qualora mantengano reparti o settori ad apertura annuale.

Tramite accordo aziendale sottoscritto dalle organizzazioni territoriali facenti capo alle Parti Sociali stipulanti il presente CCNL, verranno individuati i criteri che disciplinano l'istituto della stagionalità.

A titolo esemplificativo e non esaustivo rispecchiano le caratteristiche di stagionalità le seguenti attività:

- attività di derattizzazione e disinfezione;
- servizi aree verdi, comprensivi di pulizia giardini, potatura e abbattimento piante;
- interventi aerei per pulizia tetti e grondaie;
- taglio erbe riparie e stradali, anche con macchinari semoventi.

ISTITUTI E CONTENUTI

ISTITUTI	CONTENUTI												
Periodo di prova Art.2	Quadri e primo livello: 6 mesi . Altri livelli: 3 mesi . I periodi di prova indicati per i rispettivi livelli devono intendersi di effettivo lavoro. Per i contratti a termine la durata del periodo di prova non potrà essere superiore al 50% della durata del contratto di lavoro.												
Orario di lavoro Art. 7 e ss	La durata normale del lavoro effettivo è fissata in quaranta ore settimanali suddivise di norma in cinque giornate lavorative. Particolari criteri di ripartizione dell'orario settimanale potranno essere concordati a livello aziendale. Possibilità di adottare orari flessibili per un massimo di 48 ore settimanali ripartiti su 6 giorni, ad esclusione delle fattispecie elencate nel CCNL, e articolazione multiperiodale dell'orario di lavoro con modalità da definire a livello di contrattazione aziendale.												
Banca delle ore Art. 10	Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore nella misura del 100%.												
<p>Straordinario, Notturno, Festivo Artt. 12/13 Max. 250 ore annue di lavoro straordinario per lavoratore.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Maggiorazioni</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lavoro straordinario diurno feriale</td> <td style="text-align: center;">25%</td> </tr> <tr> <td>Lavoro straordinario notturno</td> <td style="text-align: center;">50%</td> </tr> <tr> <td>Lavoro straordinario festivo</td> <td style="text-align: center;">65%</td> </tr> <tr> <td>Lavoro straordinario festivo notturno</td> <td style="text-align: center;">75%</td> </tr> <tr> <td>Lavoro nel giorno di riposo settimanale</td> <td style="text-align: center;">20%</td> </tr> </tbody> </table> <p>È considerato lavoro notturno quello prestato tra le 22.00 e le 6.00. Le ore di lavoro notturno sono retribuite con la retribuzione oraria maggiorata del 15%. Se svolte in turni non avvicendati il 30%; se svolte in turni avvicendati il 20%.</p>			Maggiorazioni	Lavoro straordinario diurno feriale	25%	Lavoro straordinario notturno	50%	Lavoro straordinario festivo	65%	Lavoro straordinario festivo notturno	75%	Lavoro nel giorno di riposo settimanale	20%
	Maggiorazioni												
Lavoro straordinario diurno feriale	25%												
Lavoro straordinario notturno	50%												
Lavoro straordinario festivo	65%												
Lavoro straordinario festivo notturno	75%												
Lavoro nel giorno di riposo settimanale	20%												
Maggiorazione riposi settimanali Art. 14	Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla Legge n.370/1934 dovranno essere retribuite con le maggiorazioni previste dall'art. 12 da considerarsi omnicomprensive e non cumulabili.												
Ferie e permessi Art. 15/19	Ferie annuali: 4 settimane. Ex festività: 32 ore di permessi retribuiti annui.												
Retribuzione Art. 25	Paga giornaliera: divisore pari a 26; quota oraria di retribuzione: divisore pari a 173. In caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti nei livelli dal 3° al 7°, qualora quest'ultimo abbia un'esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le "retribuzioni di primo ingresso" ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento pari al 7,5% per il primo anno e 5% per il secondo. Le suddette riduzioni retributive possono essere applicate anche dalle aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività e per un massimo di due anni, indipendentemente dal livello di inquadramento.												
Indennità Art. 25 bis	<ul style="list-style-type: none"> • 15% del minimo di retribuzione per ogni giornata di prestazione per i lavoratori che effettuano pulizie con l'utilizzo di bilancino o ponte o di scala aerea o cosiddetta romana; • 0,05 euro per ogni ora di lavoro per i lavoratori addetti alla rimozione delle scorie e del polverino degli altiforni; • 0,036 euro per ogni ora di lavoro per i lavoratori addetti alla pulizia dei soli reparti industriali destinati alle lavorazioni; • 0,12 euro per ogni ora di prestazione in specifiche zone a rischio radiazioni; • 0,03 euro per ogni ora di prestazione nel sottosuolo; • 0,03 euro l'ora al personale che effettua lavori nelle metropolitane. <p>Le indennità di cui ai precedenti commi sono utili ai fini del computo di: ferie, festività, tredicesima e quattordicesima mensilità e indennità di mancato preavviso. Per ulteriori specifiche, si rimanda all'apposito articolo.</p>												
Contratto di reinserimento	A tempo determinato o indeterminato è applicabile ai lavoratori di prima assunzione nel settore di appartenenza dell'azienda con l'obiettivo di favorire il reinserimento												

Art. 25 ter	<p>lavorativo e a condizione che non abbiano già svolto le stesse mansioni, che abbiano più di 35 anni di età, e che si trovino in condizione di disoccupazione o sospensione, alla ricerca di nuova occupazione, o che abbiano cessato un'attività autonoma. Durante i primi 24 mesi, le retribuzioni ridotte rispetto livello ordinario di inquadramento saranno così determinate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prima metà del periodo: 85%; - seconda metà del periodo: 90%. <p>Ogni singola azienda può stipulare un solo contratto a tempo indeterminato; la stipula di un successivo contratto è consentita solo nel caso in cui il precedente contratto sia stato stabilizzato con il superamento del periodo di prova.</p> <p>In caso di assunzioni a tempo determinato le aziende potranno stipulare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n. 2 contratti da 0 a 5 dipendenti; • n. 3 contratti con più di 5 dipendenti.
Mensilità	Quattordici.
Premio risultato Art. 30	Potrà essere negoziato in sede aziendale ponendo particolare attenzione all'attivazione di programmi di welfare.
Scatto di merito Art. 31	Definito con accordo aziendale in funzione del raggiungimento di parametri oggettivi legati al merito o alla professionalizzazione dei singoli lavoratori.
Malattia Artt. 36 e ss	<p>Conservazione del posto:</p> <p>180 GG → Nell'arco di 1 anno solare per malattia continuativa certificata</p> <p>720 GG → Nell'arco di 36 mesi sommando + eventi</p> <p>720 GG → Nell'arco temporale di 48 mesi in caso di malattie di particolare gravità.</p> <p>INTEGRAZIONE → 60% dal 1° al 3° gg/max 4 eventi → 75% dal 4° al 45° gg → Massimo 45 gg di integrazione/anno</p> <p>Patologie gravi: integrazione del 100% per massimo 180 gg/anno.</p>
Infortunio Art. 38	Trattamento economico: 100% a carico azienda per il giorno dell'evento; integrazione indennità INAIL fino al 100% della retribuzione globale di fatto per i giorni successivi.
Part time Art. 76 e ss	<p>Previste clausole elastiche con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • maggiorazione del 10% per le ore variate a seguito di modifica della collocazione temporale; • maggiorazione del 10% per le ore variate in aumento; • maggiorazione del 10% per le ore supplementari.
Lavoro intermittente Art. 86 e ss	Indennità di disponibilità pari al 20% della retribuzione del livello di riferimento. Nessun compenso in caso di malattia o altro evento che renda impossibile rispondere alla chiamata. Qualora l'evento di malattia si verifichi durante la chiamata, il lavoratore avrà diritto ad una integrazione dell'indennità eventualmente erogata dall'INPS fino al raggiungimento del 20% della retribuzione lorda contrattualmente prevista per tutta la durata della chiamata.
Tempo determinato Art. 92 e ss	<p>Limiti numerici: 50% dei lavoratori a tempo indeterminato, apprendisti e assunti con contratto di reinserimento in forza al momento dell'assunzione. Salvo ogni diverso accordo sindacale aziendale.</p> <p>Resta salva la facoltà di assumere con contratto a tempo determinato n. 3 dipendenti nelle singole unità produttive con in forza fino a 5 dipendenti come sopra conteggiati.</p>
Somministrazione Art. 100 e ss	Contemporaneamente lavoratori somministrati a tempo determinato in misura non superiore al 20% annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio.
LAVORO A DISTANZA Telelavoro Lavoro agile (smart working) Art. 106 e ss	<p>Il lavoro a distanza, salvo eventi eccezionali, ha carattere volontario sia per l'azienda sia per il lavoratore dipendente e può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo determinato.</p> <p>Tutelato il diritto alla disconnessione.</p>
Sanità integrativa Art. 122	<ul style="list-style-type: none"> • Il contributo mensile obbligatorio per ciascun lavoratore in forza, pari ad euro 12,50, di cui euro 11,50 a carico dell'azienda ed euro 1,00 a carico del lavoratore, da versare al fondo di assistenza sanitaria integrativa FONDOSANI (Fondo Sanitario Integrativo di emanazione Confederale). I contributi sono dovuti per 12 mensilità. • Tale contributo, deve essere versato unitamente alla contribuzione da destinare

	<p>all'Ente Bilaterale EBIASP, in un'unica soluzione, mediante F24 con codice "EBAP" o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a FONDOSANI, IBAN: IT 03 J 06230 13701 0000 4043 2368.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con il versamento relativo al mese di gennaio di ogni anno o, comunque, con il primo versamento conseguente all'avvenuta adesione al Fondo sanitario, dovrà essere versata una quota di iscrizione annuale parametrata sulla consistenza dell'organico aziendale, con le stesse modalità di cui al punto precedente e secondo la seguente tabella: <table border="1" data-bbox="435 412 1366 642"> <tr> <td>da 1 a 5:</td> <td>€ 50,00</td> </tr> <tr> <td>da 6 a 15:</td> <td>€ 100,00</td> </tr> <tr> <td>da 16 a 30:</td> <td>€ 150,00</td> </tr> <tr> <td>da 31 a 40:</td> <td>€ 250,00</td> </tr> <tr> <td>da 41 a 50:</td> <td>€ 300,00</td> </tr> <tr> <td>oltre 50:</td> <td>€ 350,00</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> • L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d'importo mensile pari ad euro 25,00 (€ venticinque/00) lordi per 14 mensilità. 	da 1 a 5:	€ 50,00	da 6 a 15:	€ 100,00	da 16 a 30:	€ 150,00	da 31 a 40:	€ 250,00	da 41 a 50:	€ 300,00	oltre 50:	€ 350,00
da 1 a 5:	€ 50,00												
da 6 a 15:	€ 100,00												
da 16 a 30:	€ 150,00												
da 31 a 40:	€ 250,00												
da 41 a 50:	€ 300,00												
oltre 50:	€ 350,00												
<p>Ente Bilaterale E.BI.A.S.P. Art. 133</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il contributo mensile all' E.BI.A.S.P. Nazionale è stabilito nella misura di € 7,50, di cui euro 6,50 a carico del datore di lavoro ed euro 1 a carico del lavoratore per le mensilità previste dal presente CCNL. • La quota di assistenza contrattuale a carico dell'azienda per ogni lavoratore all'atto dell'adesione al presente CCNL è di € 10,00. • Le quote, unitamente ai contributi da destinare al Fondo sanitario integrativo "FONDOSANI", vanno versate in un'unica soluzione mediante F24 con codice "EBAP" o tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a E.BI.A.S.P. all'IBAN: IT 74 W 06230 03233 0000 4648 7433. • L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d'importo mensile pari ad euro 25 (€ venticinque/00) lordi. 												

APPRENDISTATO

Apprendistato professionalizzante

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per il raggiungimento dei livelli dal 1° al 6°.

La retribuzione dell'apprendista viene determinata come segue:

L'apprendista sarà inquadrato 2 livelli sotto quello di destinazione finale al termine del periodo di apprendistato per la prima metà del periodo, e 1 livello sotto quello di destinazione finale per la seconda metà. Gli apprendisti con destinazione finale al livello 6° livello saranno inquadrati al 7° livello per tutto il periodo.

La durata del periodo di apprendistato viene determinata come segue:

- 36 mesi per i livelli 1°, 2° e 3°;
- 30 mesi per i livelli 4° e 5°;
- 24 mesi per il livello 6°.

Per i lavoratori in possesso di diploma di scuola media superiore attinente alla professionalità da acquisire, la durata del contratto di apprendistato è ridotta:

- di 6 mesi, qualora il livello della qualifica da conseguire sia il 2° o il 3°;
- di 3 mesi, qualora il livello della qualifica da conseguire sia il 1°.

Per i lavoratori in possesso di diploma di una laurea attinente alla professionalità da acquisire, la durata del contratto di apprendistato è ridotta:

- di 12 mesi, qualora il livello della qualifica da conseguire sia il 2° o il 3°;
- di 6 mesi, qualora il livello della qualifica da conseguire sia il 1°.

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

La durata del contratto non può essere superiore a: tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale; quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale e per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore.

Trattamento economico:

- per il primo anno il 70% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
- per il secondo anno l'80% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
- per il terzo anno il 90% della retribuzione base dovuta al termine del periodo di apprendistato;
- per l'eventuale quarto anno il 95% della retribuzione base dovuta al termine del periodo di apprendistato.

Apprendistato di alta formazione e di ricerca

Durata e trattamento economico:

- Per i percorsi di durata superiore all'anno:
 - due livelli sotto quello di destinazione finale per la prima metà del periodo di apprendistato;
 - un livello sotto quello di destinazione finale per la seconda metà del periodo di apprendistato.
- Per i percorsi di durata non superiore all'anno:
 - un livello sotto quello di destinazione finale per il periodo di apprendistato.

Malattia e infortunio

Conservazione del posto: 180 GG

INTEGRAZIONE	→	50% dal 1° al 3° gg/max 4 eventi
	→	75% dal 4° al 45° gg
	→	Massimo 45 gg di integrazione/anno
INFORTUNIO	→	60% primi 3 gg
	→	80% dal 4° al 20° gg
	→	90% dal 21° al 180°

TABELLA RETRIBUTIVA

Inquadramento	Minimi dal 01/07/2022	Minimi dal 01/07/2023	Minimi dal 01/07/2024
Quadri	€ 1.983,70*	€ 2.044,25	€ 2.084,65
Primo livello	€ 1.858,35	€ 1.913,65	€ 1.950,55
Secondo livello	€ 1.672,90	€ 1.720,80	€ 1.752,75
Terzo livello	€ 1.442,30	€ 1.480,85	€ 1.506,55
Quarto livello	€ 1.362,10	€ 1.397,35	€ 1.420,85
Quinto livello	€ 1.294,05	€ 1.326,55	€ 1.348,20
Sesto livello	€ 1.233,20	€ 1.263,20	€ 1.283,25
Settimo livello	€ 1.172,60	€ 1.200,10	€ 1.218,45

*Da aggiungere indennità di funzione di quadro pari ad € 27,00
A tutti i lavoratori dovrà essere sommato un EDR pari a euro 10,33.

CCNL MULTISERVIZI

Riproduzione Vietata | Tutti i diritti riservati | © Copyright 2023

Conflavoro, Fesica-Confsal e Confsal hanno sottoscritto il CCNL Multiservizi, con l'obiettivo di creare istituti ad hoc che possano premiare l'efficienza e la produttività delle aziende che applicano tale CCNL e, allo stesso tempo, tutelare gli interessi dei lavoratori.

